



Comune di Gravina in Puglia

(Provincia di Bari)

SERVIZIO TRIBUTI

Via Vittorio Veneto, 12 -70024 Gravina in Puglia (BA)

C.F. 82000570721; www.comune.gravina.ba.it



IL PORTALE "SERVIZI AL CITTADINO .IT"

*Il Comune di Gravina in Puglia, in collaborazione con la ditta Andreani Tributi srl, mette a disposizione dei contribuenti un Portale Internet accessibile al sito www.servizialcittadino.it nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria ai fini IUC (c.d. cassetto fiscale) e determinare l'imposta dovuta **IMU-TASI per l'annualità 2017**.*

Per poter usufruire di tale servizio, è necessario ottenere il rilascio di apposite credenziali di accesso, che potranno essere richieste con le seguenti modalità:

- *compilare l'apposito modello direttamente nel sito www.servizialcittadino.it (sezione **RICHIESTA CREDENZIALI**)*
- *presso l'ufficio gestito dalla società Andreani Tributi srl in Piazza Notar Domenico, n. 10 adiacente "le Quattro fontane").*

INFORMATIVA IMU/TASI 2017 – SALDO 2017

Gentile Contribuente,

entro il 16 Dicembre 2017 deve essere effettuato il pagamento della seconda rata dell'imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) dovuto per l'anno d'imposta 2017 , così come introdotta dalla Legge n. 147 del 27.12.2013.

I.M.U. anno 2017

Imposta Municipale Unica

L' I.M.U sull'abitazione principale e relative pertinenza (una per categoria C/2-C/6- C/7) non è più dovuta, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dall'anno 2016 I.M.U non si applica, altresì:

- **ai terreni situati nel territorio del Comune di Gravina in Puglia;**
l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile.

A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.34.

- **alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».**
- **alla casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

A decorrere dall'anno 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, **a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**; il beneficio si applica anche nel caso in cui **il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»

A decorrere dall'anno 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta al 75%:

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Per l'anno 2017 le aliquote IMU sono state determinate con *delibera consiliare n. 25 del 31.03.2017*

Come si calcola la base imponibile dell'IMU

La base imponibile dell'IMU è il valore degli immobili che si calcola:

Per i fabbricati, moltiplicando la rendita iscritta in catasto, da rivalutare del 5%, per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree edificabili, la base imponibile è pari al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

L'IMU si paga attraverso il modello F24 indicando come codice-comune il codice catastale **E155** relativo a questo Comune. I versamenti dovranno essere distinti per tipologia di immobile e per soggetto destinatario del gettito (Comune e Stato),

Per il SALDO dell'anno 2017, le aliquote IMU da applicare e i codici tributi istituiti sono i seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE IMU	CODICE TRIBUTO IMU COMUNE	CODICE TRIBUTO IMU STATO
IMU – Imposta Municipale Propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, D.L. 201/2011 (Cat. A1 /A8/ A/9)	0,40%	3912	
IMU – Imposta Municipale Propria per le aree fabbricabili	0,86%	3916	
IMU – Imposta Municipale Propria per gli altri fabbricati	0,86%	3918	
IMU – Imposta Municipale Propria per gli immobili del gruppo catastale “D” N.B. la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) la differenza dello 0,10% è versata a favore del comune, con codice tributo 3930	0,76% 0,10%	3930	3925
IMU - Imposta Municipale Propria per le unità immobiliari di categoria C1-C2-C3 –A10 utilizzate dal proprietario o dato in fitto , con contratto regolarmente registrato, , per locali destinati ad attività commerciali, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, laboratori artigianali ed artistici e studi professionali, ubicati nel centro storico (Zona A1 del P.R.G. delimitata dalle seguenti vie e piazze: Piazza Pellicciari dal civico 19 al 36 – Viale Orsini – P.zza Scacchi dal civico 1 al civico 18 – Via Garibaldi numerazione dispari – Via Fontana la Stella numerazione dispari ; Zona A2 del P.R.G. : solo, P.zza Pellicciari dal civico 1 al 17 e C.so Vittorio Emanuele	0,56%	3918	

TASI anno 2017

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

COS'E' LA TASI:

La TASI si paga per sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore. Sono esempi di servizi indivisibili l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l'anagrafe, la polizia municipale, il verde pubblico ecc.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per l'anno 2017 le aliquote TASI sono state determinate con delibera consiliare n. 24 del 31.03.2017

Come si calcola la base imponibile della TASI

Il calcolo della base imponibile della TASI è uguale a quello dell'IMU .
(vedi :Come si calcola la base imponibile dell'IMU)

Pagamento della TASI

Il pagamento dell'imposta dovuta potrà essere effettuato:

attraverso il modello F24 indicando come codice-comune il codice catastale **E155** relativo a questo Comune.

I versamenti dovranno essere distinti per tipologia di immobile, e sono stati istituiti i seguenti codici

Per il SALDO dell'anno 2017, le aliquote TASI da applicare e i codici tributi istituiti sono i seguenti:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE TASI	CODICE TRIBUTO TASI MODELLO F24
<p>TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. (Cat. A1 /A8/ A9)</p> <p><u>fascia di esenzione (franchigia) per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) anno 2017 :</u></p> <p>a) per la sola abitazione principale e relative pertinenze una per categoria C/2, C/6 e C7, si detraggono dalla rendita catastale attribuita , € 450,00 a titolo di franchigia rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la franchigia spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;</p> <p>b) per la sola abitazione principale e relative pertinenze una per categoria C/2, C/6 e C7, si detraggono dalla rendita catastale attribuita , € 600,00 a titolo di franchigia per le famiglie con portatori di handicap con un grado di invalidità pari al 100 per cento (L. 104/1992 art 3 comma 3) e a condizione che gli stessi non siano ricoverati in istituti , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la franchigia spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;</p>	0,20 %	3958
<p>TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.</p>	0,10 %	3959
<p>TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif</p>	0,20 %	3960
<p>TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c.</p>		

639, L. n. 147/2013 e succ. modif.	0,20 %	3961	
TASI – tributo per i servizi indivisibili - per i “ beni merci” (fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita purchè non venduti o locati)	0,10 %	3959	

Quando presentare la dichiarazione IMU e TASI

I soggetti passivi devono presentare le dichiarazioni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito del Comune di Gravina in Puglia.

Si comunica che sul sito internet del Comune, all’indirizzo <http://www.comune.gravina.ba.it/>, è disponibile un simulatore di calcolo dell’imposta dovuta e comunque il link per l’accesso al portale <http://www.servizialcittadino.it/>

Per eventuali ulteriori chiarimenti, il Servizio Tributi Comunale o lo sportello gestito dalla ditta Andreani Tributi srl è a disposizione nei normali orari di apertura al pubblico e può essere contattato al numero telefonico 080/3259230-080/8853001 o tramite fax al numero 080/3259284 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail entrate@comune.gravina.ba.it

Il Dirigente Area Finanziaria
Antonio Piizzi

l’Assessore alle Finanze e Tributi Locali
Paolo Calculli

Il Sindaco
Alesio Valente